



Bruxelles, 26 novembre 2018  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0162(COD)

---

---

13233/1/18  
REV 1

MAR 144  
OMI 56  
MI 728  
SOC 622  
CODEC 1705

## RELAZIONE

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	12499/18 MAR 136 OMI 54 MI 663 SOC 562 CODEC 1537
n. doc. Comm.:	9123/18 MAR 68 OMI 23 MI 369 SOC 260 CODEC 837 + ADD 1
Oggetto:	<b>Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 3 dicembre 2018</b> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE – Orientamento generale

---

## CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Il 24 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto.

2. La Commissione propone di modificare la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e di abrogare la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
3. L'obiettivo dichiarato è quello di semplificare e snellire l'attuale quadro normativo dell'UE in materia di formazione e certificazione della gente di mare, al fine di: 1) mantenere le norme UE allineate al quadro internazionale (ossia la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella versione modificata (la "convenzione STCW")); 2) riformare il meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi allo scopo di aumentarne l'efficienza e l'efficacia; e 3) accrescere la chiarezza giuridica per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
4. A tal fine, la Commissione propone tra l'altro le seguenti modifiche:
  - un nuovo articolo 5 ter, che integra il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare di cui all'articolo 3 della direttiva 2005/45/CE (che sarà abrogata), chiarendo quali certificati sono riconosciuti reciprocamente al fine di autorizzare i marittimi abilitati da un altro Stato membro a prestare servizio a bordo di navi battenti la bandiera di un diverso Stato membro;
  - nuove modifiche della convenzione STCW in merito ai nuovi requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizi a bordo di navi passeggeri e di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità ("codice IGF") e del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari ("codice polare"), ivi comprese nuove definizioni (articoli 1 e 12 e allegato I);

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

<sup>2</sup> Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

- una nuova fase procedurale con una decisione di esecuzione per l'avvio della procedura di riconoscimento di nuovi paesi terzi, al fine di consentire allo Stato membro richiedente di esporre i motivi per l'invio della richiesta di riconoscimento, mentre tutti gli Stati membri avranno un'opportunità per discutere e decidere sulla richiesta (articolo 19);
- la proroga del termine per l'adozione di una decisione in merito al riconoscimento del paese terzo da 18 a 24 mesi o, in taluni casi, a 36 mesi (articolo 19);
- l'introduzione di un motivo specifico per revocare il riconoscimento a un paese terzo, basato sulla mancata fornitura di marittimi alla flotta UE per almeno cinque anni (articolo 20);
- la proroga del periodo di rivalutazione per i paesi terzi fino a dieci anni sulla base di criteri di priorità (articolo 21);
- una modifica dell'articolo 27 allo scopo di autorizzare la Commissione a modificare, mediante atti delegati, le disposizioni necessarie della direttiva 2008/106/CE per allinearle a future modifiche della convenzione e del codice STCW.

## LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

5. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta in varie riunioni nel corso del secondo semestre del 2018.
6. Sebbene la proposta della Commissione sia stata in generale accolta con favore e sostenuta dalle delegazioni, il Gruppo "Trasporti marittimi" ha convenuto una serie di modifiche al testo. Esse comprendono:
  - un linguaggio più ampio riguardo alle informazioni che devono essere trasmesse da uno Stato membro che chiede il riconoscimento di un paese terzo. Secondo le delegazioni i termini "una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati", proposti dalla Commissione, sono troppo specifici e non necessariamente determinanti; un riferimento a informazioni generali sui motivi della richiesta di riconoscimento, senza ulteriori precisazioni, appare più appropriato;

- il termine per l'adozione di una decisione sul riconoscimento di un paese terzo di 24 mesi o, in taluni casi, di 36 mesi dovrebbe essere calcolato a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento da parte di uno Stato membro e non a partire dalla data di adozione della decisione di avviare la procedura di riconoscimento da parte della Commissione; viene inoltre precisato che la decisione della Commissione di avviare la procedura di riconoscimento di un paese terzo dovrebbe essere presa entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza a detto termine;
- per quanto riguarda la revoca del riconoscimento di un paese terzo, ciò non dovrebbe avvenire automaticamente solo perché tale paese terzo non ha fornito marittimi alla flotta UE durante un determinato periodo di tempo; il riconoscimento dovrebbe essere riesaminato se il paese terzo non ha fornito marittimi alla flotta UE per un periodo di sette anni (e non di cinque anni come proposto dalla Commissione);
- per quanto riguarda gli atti delegati, il potere conferito alla Commissione dovrebbe riguardare soltanto strumenti internazionali obbligatori ed è stato pertanto precisato che dovrebbe limitarsi soltanto alla convenzione STCW e alla parte A obbligatoria del codice STCW; inoltre, il potere della Commissione di adottare atti delegati è stato limitato nel tempo a cinque anni;
- il termine per il recepimento della direttiva è stato prorogato a 36 mesi (invece di 12).

7. Il 23 novembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo e ha deciso di trasmetterlo al Consiglio in vista dell'adozione di un orientamento generale, prendendo nel contempo debitamente atto delle preoccupazioni illustrate nel paragrafo 12 della presente relazione.

8. È opportuno rilevare che la proposta non era accompagnata da una valutazione d'impatto. Tuttavia, la relazione di valutazione della Commissione sulla direttiva 2008/106/CE è stata presentata e discussa in sede di Gruppo "Trasporti marittimi" il 1° febbraio 2018<sup>3</sup>. Inoltre, la proposta della Commissione era accompagnata da una rassegna delle proposte e dei risultati della consultazione dei soggetti interessati<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Doc. 5373/1/18 REV 1 + ADD 1 REV 1.

<sup>4</sup> Doc. 9123/18 ADD 2.

## LAVORI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO

9. Il 5 luglio 2018 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha nominato relatore Dominique Riquet (ALDE-Francia). Il progetto di relazione è stato presentato il 29 ottobre 2018.

## QUESTIONI IN SOSPESO

10. Come indicato sopra, la proposta integra il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento. Durante la preparazione della proposta in sede di Commissione, si sono svolte discussioni su un ampliamento dell'ambito di applicazione del riconoscimento reciproco e sull'inclusione della possibilità di riconoscere i certificati della gente di mare ai fini del rilascio di certificati nazionali. La maggior parte dei soggetti interessati non era tuttavia a favore di tale ampliamento.
11. Le discussioni si sono svolte anche a livello di gruppo. Viste le opinioni divergenti, la presidenza ha cercato di trovare un compromesso accettabile, se non del tutto soddisfacente, per tutte le delegazioni. Il nuovo considerando 3 bis chiarisce che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti marittimi dell'UE è facilitare la circolazione dei marittimi e che il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è un elemento essenziale necessario per facilitare tale circolazione. Esso afferma inoltre il principio – fondato sulla giurisprudenza – che le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato; una disposizione analoga figura all'articolo 5 ter, paragrafo 4, che è stato ripreso senza modifiche dalla proposta della Commissione. Tutte le delegazioni hanno potuto accettare il considerando in uno spirito di compromesso.

12. Tuttavia, la Lettonia mantiene ancora una riserva sull'articolo 5 ter, paragrafo 1. Tale paese ritiene che la disposizione, nella sua forma attuale, non preveda il pieno riconoscimento reciproco delle competenze della gente di mare, le quali di fatto hanno una portata relativamente limitata e devono conformarsi ai requisiti della convenzione STCW in ogni Stato parte della convenzione. Tali requisiti STCW, che sono alla base del reciproco riconoscimento, possono essere adeguati in casi eccezionali, qualora esistano norme più elevate. Secondo la Lettonia, gli argomenti avanzati da altre delegazioni mettono in luce la mancata volontà di promuovere realmente la circolazione dei marittimi all'interno dell'UE, un problema che non è, in quanto tale, connesso a requisiti qualitativi divergenti. La Lettonia ritiene che la sua posizione sia giustificata e giuridicamente corretta, anche tenendo conto dell'eventuale esistenza di diversi livelli "qualitativi".

### **POSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

13. In questa fase della procedura la Commissione mantiene una riserva generale su tutte le modifiche della sua proposta, in attesa della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

### **CONCLUSIONI**

14. Si invita il Consiglio a esaminare il testo, quale riportato nell'allegato della presente relazione, al fine di adottare un orientamento generale.
-

2018/0162 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Per mantenere, e possibilmente migliorare, un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale mantenere il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali.
- (2) La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella versione modificata (la "convenzione STCW"), che è stata rivista nel 2010. Nel 2015 sono state adottate modifiche alla convenzione STCW per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi soggette al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (il "codice IGF"). Nel 2016 sono state inoltre adottate alcune modifiche alla convenzione STCW in relazione alla formazione e alle qualifiche dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.
- (3) La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali vengano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW. Varie disposizioni della direttiva 2008/106/CE dovrebbero pertanto essere modificate al fine di riflettere le ultime modifiche della convenzione STCW relative alla formazione e alle qualifiche dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF, di navi passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

- (3 bis) Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione dei marittimi all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra le altre cose, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, al fine di evitare che il cluster marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è un elemento essenziale necessario per facilitare la circolazione dei marittimi. In relazione al diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati ai marittimi da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.
- (4) Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione delle modifiche della convenzione STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>3</sup> del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>3</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 10.

- (5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione<sup>4</sup> (REFIT) indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa ma non limitata a una indicazione del numero stimato di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione, da sottoporre all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).
- (6) Considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura di riconoscimento dei paesi terzi, la valutazione REFIT ha rivelato che l'attuale termine di 18 mesi non tiene conto della complessità della procedura, che comprende un'ispezione sul campo condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Gli accordi diplomatici necessari per pianificare e svolgere un'ispezione di questo tipo richiedono più tempo. Inoltre, il periodo di 18 mesi non è sufficiente nel caso in cui il paese terzo debba attuare azioni correttive e introdurre modifiche giuridiche nel proprio sistema al fine di conformarsi ai requisiti della convenzione STCW. Per questi motivi, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione dovrebbe essere prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare azioni correttive considerevoli, comprese modifiche di disposizioni giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente prorogato a 36 mesi. Inoltre, la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema del paese terzo per le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia dovrebbe essere conservata per mantenere la flessibilità della procedura di riconoscimento.

---

<sup>4</sup> SWD(2018) 19.

- (7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.
- (8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per la definizione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno sette anni dovrebbe essere riesaminato. Il processo di riesame dovrebbe coprire la possibilità di conservare o revocare il riconoscimento del paese terzo interessato, in conformità della procedura di esame. Inoltre, tali informazioni dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

- (9) Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla direttiva 2008/106/CE.
- (10) Per accrescere la chiarezza e la coerenza giuridica, è opportuno abrogare la direttiva 2005/45/CE.
- (10 bis) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>5</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

<sup>6</sup> Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

## *Articolo 1*

### Modifiche della direttiva 2008/106/CE

La direttiva 2008/106/CE è così modificata:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

"43. "Stato membro ospitante", lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei suoi certificati di competenza, dei suoi certificati di addestramento o delle prove documentali;

44. "codice IGF", il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS II-1/2.29;

45. "codice polare", il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS XIV/1.1;

46. "acque polari", acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definito nelle regole SOLAS da XIV/1.2 a XIV/1.4";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è così modificata:

"1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2. L'articolo 5 ter si applica ai marittimi che possiedono un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.";

a) [...]

b) [...]

- 3) l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 bis

Informazioni alla Commissione

"Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e esclusivamente dell'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali elencate nell'allegato V della presente direttiva.";

- 4) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 ter

Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità del paragrafo 7 della regola I/2 della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11.
4. Gli Stati membri ospitanti assicurano che la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali.
5. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.
6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.

La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità è prontamente disponibile.

7. Lo Stato membro ospitante garantisce che i marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo posseggano una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che sono autorizzati a svolgere.";

5) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:

a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.";

b) è inserito il seguente paragrafo:

"2 ter. I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.";

d) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.";

6) all'articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di analisi preliminare, lo Stato membro trasmette, a sostegno della sua richiesta, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione per avviare la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3.

Qualora venga adottata una decisione positiva in merito all'avvio della procedura di riconoscimento, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.;

3. La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non è adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento rilasciate in relazione a certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 emessi dal paese terzo, fino a quando non viene adottato l'atto di esecuzione riguardante il suo riconoscimento.";

7) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

"8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a 7 anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. Tale decisione sul riesame è presa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.";

8) all'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono i seguenti elementi:

- a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23;
- b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento rilasciate in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento emessi dal paese terzo conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW;
- c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;
- d) il numero di programmi approvati dal paese terzo;
- e) la data dell'ultima valutazione e il numero di carenze individuate nei processi critici durante l'ultima valutazione della Commissione;
- f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima di un paese terzo.

In caso di mancata conformità di un paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20, la rivalutazione del paese in questione assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.";

9) all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro uso, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.";

10) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 27

##### Modifica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.;

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, modificando l'allegato I e le relative disposizioni della presente direttiva per allinearli alle nuove modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.";

11) l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni da [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

12) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## Articolo 2

### Abrogazione

La direttiva 2005/45/CE è abrogata.

## Articolo 3

### Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [*36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## Articolo 4

### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 5

### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

NUOVI REQUISITI PER LA FORMAZIONE

(di cui all'articolo 1)

L'allegato I della direttiva 2008/106/CE è così modificato:

- 1) all'allegato I, capo V, la regola V/2 è sostituita dalla seguente:

"Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave passeggeri soddisfano i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri frequentano con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti da 7 a 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
5. Il personale in servizio a bordo di navi passeggeri completa con esito positivo l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.

6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri completa con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.

7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri completano con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, frequentano con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.

9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, frequentano con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.

10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola."

2) all'allegato I, capo V, è aggiunta la seguente regola V/3:

"Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Tutti i marittimi in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, ricevono l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.
4. I marittimi responsabili di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF possiedono un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.
5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
6. Si ritiene che i marittimi responsabili di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, paragrafi 2 e 5, o alla regola V/1-2, paragrafi 4 e 5 su navi gasiere, abbiano soddisfatto i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF possiedono un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio su navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:

8.1 ha completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio su navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e

8.2 ha completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.

9. Si ritiene che i comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere abbiano soddisfatto i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW, relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:

9.1 soddisfatto i requisiti di cui al punto 6; e

9.2 soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e

9.3 prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:

9.3.1 navi soggette al codice IGF;

9.3.2 navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure

9.3.3 navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.

10. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

11. I marittimi in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.";

3) all'allegato I, capo V, è aggiunta la seguente regola V/4:

#### "Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari possiedono un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari ha completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.

3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari possiedono un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari:

4.1 soddisfa i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

4.2 ha prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o ha prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e

4.3 ha completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.

5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

6. Fino al 1° luglio 2020, i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 possono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:

6.1 avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

6.2 avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione per le navi che incrociano nelle acque polari.

7. Fino al 1° luglio 2020, i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 possono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:

7.1 avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

7.2 avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti."

---